

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 28/01/2015

Oggetto: Regime di solidarietà negli appalti – NOVITA' Contratto di trasporto e solidarietà

Circolare numero: 016/2015

In sintesi

Il panorama delle corresponsabilità nella filiera degli appalti è stato nuovamente oggetto di modifiche con il decreto "Semplificazioni" (art. 28, d. lgs. n. 175/2014). Infatti, a decorrere dal 13/12/2014, è stata abrogata la responsabilità solidale fiscale di committente e appaltatore relativamente al corretto versamento delle ritenute IRPEF. Tuttavia, va evidenziato che permane la responsabilità solidale in merito al corretto versamento di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi riferiti al personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto.

Si segnala inoltre che la legge di stabilità (l. n.190/2014) ha introdotto, a carico del committente di un contratto di trasporto, un obbligo di verifica sul vettore pena l'introduzione di una responsabilità solidale simile a quella prevista nella filiera degli appalti.

Approfondimento

Si sono già descritte nelle Circolari n.10/2012 e n.21/2012 le tappe del progressivo aggravamento delle responsabilità del committente/appaltatore nei confronti del personale impiegato dall'appaltatore/subappaltatore nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto.

1. Azione diretta e responsabilità solidale per retribuzioni, contributi, premi assicurativi, risarcimento per danno biologico

Originariamente la disciplina del codice civile prevedeva solo un'azione diretta dei lavoratori subordinati nei confronti del committente per conseguire il pagamento delle retribuzioni e comunque entro le somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al contratto di appalto al momento della domanda del lavoratore (art.1676 c.c.).

La descritta garanzia, applicabile sia al settore pubblico sia a quello privato, è stata successivamente affiancata da un sistema di responsabilità solidale. Tale sistema di solidarietà è stato via via esteso a quanto dovuto dall'appaltatore non solo a titolo di retribuzioni (incluse quote TFR), contributi e premi assicurativi maturati in esecuzione del contratto di appalto entro termini di decadenza di 2 anni, ma anche a titolo di risarcimento per danni da infortuni sul lavoro non coperti dall'assicurazione Inail¹. Il committente/appaltatore è stato comunque sempre considerato escluso dall'obbligo di pagare le sanzioni civili per le omissioni contributive eventualmente contestate all'appaltatore/ subappaltatore.

Per completezza si precisa che, il descritto sistema di solidarietà non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni. Qualora il committente sia pubblico esiste una peculiare disciplina che limita la responsabilità solidale solo tra impresa appaltatrice e subappaltatrice (con esclusione della stazione appaltante)², nonché un particolare meccanismo di tutela in caso di inadempienze retributive³.

¹ Cfr. rispettivamente d. lgs. n.276/2003; d. lgs. n.251/2004; l. n.248/2006; l. n.35/2012; l.n.92/2012; d.l. n.76/2013 conv. in l.n.99/2013; nonché l.n.123/2007 poi riscritta nel T.U. d. lgs. n.81/2008.

² Cfr. art.118, comma 6, d.lgs. n.163/2006.

³ Ci si riferisce al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 emanato in attuazione di disposizioni contenute nel cd. Codice dei contratti pubblici (art.5, comma 5, d.lgs. n.163/2006).

2. Responsabilità solidale per ritenute fiscali

Nel corso del tempo, il committente è stato inizialmente considerato responsabile solidale insieme all'appaltatore-datore di lavoro nei confronti dell'Erario rispetto agli oneri fiscali (inclusa IVA) dovuti per coloro che venivano impiegati nelle attività oggetto dell'appalto: ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente e relative addizionali regionali⁴.

La responsabilità fiscale solidale è stata poi ridefinita solo per l'appaltatore rispetto al subappaltatore e nei limiti dell'ammontare dovuto allo stesso, ma è stata introdotta una pesante sanzione amministrativa per i committenti che provvedessero al pagamento del contratto di appalto senza preventivamente accertarsi in merito all'avvenuto versamento delle ritenute fiscali da parte dell'intera filiera appaltatore/subappaltatore⁵. E, in seguito, è stata abrogata la responsabilità solidale fiscale relativamente ai versamenti IVA⁶.

Nel decreto "Semplificazioni" è stata abrogata la disciplina con cui si era prevista la responsabilità fiscale solidale⁷. In merito a tali modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di omesso e/o irregolare versamento delle ritenute⁸:

- la mancata verifica da parte del committente del regolare versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore prima del pagamento dello stesso non può essere sanzionata anche se precedente al 13/12/2014;
- l'appaltatore continua ad essere obbligato in solido con il subappaltatore con riferimento ai soli adempimenti scaduti entro il 13/12/2014.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa sull'assetto delle tutele nella filiera degli appalti nel settore privato sin qui descritto.

Norma e Campo applicazione	Crediti oggetto di garanzie		Limiti della tutela		
art.1676 c.c. Appalti e subappalti e contratti affini (orientamento giurisprudenziale <i>Contra</i> Circ. Min. Lav. n.17/2012; Interp. Min. Lav.n.2/2012; Nota Min Lav. n.5508/2012 e n.12945/2013)	Crediti retributivi	del lavoratore subordinato impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto/subappalto	il lavoratore può richiedere AL COMMITTENTE il pagamento diretto dei crediti retributivi nei limiti del debito del committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda		Azione diretta
art.29, d.lgs. n.276/2003 Appalti e subappalti anche connessi a un trasferimento di ramo di azienda (art.2112, co.6 c.c.)	Crediti retributivi (quote TFR)/ compensi Crediti previdenziali (contributi) Crediti assicurativi (premi)	<i>del lavoratore subordinato e/o autonomo (art.9, co.1, d.l. n.76/2013 conv. In l.n.99/2013) maturati nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto</i>	il lavoratore può richiedere AL COMMITTENTE/ APPALTATORE il pagamento dei crediti entro 2 anni dalla cessazione dei lavori dell'appalto e/o del subappalto (anche se anticipata rispetto al termine dell'appalto principale (Nota Min Lav. n.7140/2012)	INPS e INAIL possono richiedere AL COMMITTENTE / APPALTATORE il pagamento dei crediti previdenziali/assicurativi entro 5 anni dalla cessazione dell'appalto (Trib. Forlì, 18 febbraio 2011; Cass. n.96/2007 <i>Contra</i> Circ. Min. Lav. n.5/2011)	Responsabilità solidale
art.35, d.l.n.223/2006 conv. in l.n.248/2006 subappalti	ritenute sui redditi da lavoro dipendente IRPEF e relative addizionali regionali	<i>del lavoratore subordinato impiegato nel contratto di appalto</i>	AGENZIA delle ENTRATE può richiedere all'APPALTATORE il pagamento delle ritenute fiscali non versate dal SUBAPPALTATORE entro il limite del compenso dovuto per l'attività oggetto dell'appalto SOLO per appalti pregressi e adempimenti scaduti al 13/12/2014		Responsabilità solidale
art.26, co.4, d.lgs. n.81/2008	Crediti risarcitori derivanti da infortunio sul lavoro non coperti dall'assicurazione INAIL				

Si precisa che se il contratto d'appalto fosse ritenuto illecito/non genuino - come ad esempio nel caso di lavoratori diretti dal committente - il regime di tutele risulterebbe rafforzato anche in termini temporali (prescrizione estesa a 5 anni).

⁴ Cfr. art. 35, comma 28, d. l.n.223/2006 conv. in l. n.248/2006.

⁵ Si tratta dell'art. 28, d. lgs. n. 175/2014 che ha abrogato art. 2, comma 5-bis, d. l. n.16/2012 conv. in l. n. 44/2012; art.13 ter, d. l. n.83/2012 conv. in l.n.134/2012.

⁶ Cfr. art.50, d. l. n.69/2013 conv. in l. n.98/2013.

⁷ Cfr. art.35, commi 28-28ter, d. l.n.223/2006 conv. in l. n.248/2006.

⁸ Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E.

3. Derogabilità della disciplina

I contratti collettivi nazionali di settore possono individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti, ma con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali⁹.

Il descritto regime della solidarietà degli appalti rientra inoltre tra le materie che potrebbero essere derogate nell'ambito di un contratto di prossimità da sottoscrivere a livello aziendale e/o territoriale con le associazioni sindacali¹⁰.

4. Contratto di trasporto e regime di solidarietà

La Legge di Stabilità ha introdotto a carico del committente speciali oneri di verifica sulle imprese vettori che, se disattesi, determinano una responsabilità solidale. In particolare le nuove norme prevedono che:

- il committente, prima della conclusione del contratto di trasporto, deve verificare la regolarità retributiva nonché quella previdenziale ed assicurativa del vettore:
 - a tal fine, in attesa della Delibera del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori che, entro giugno 2015, dovrebbe consentire di eseguire questi controlli tramite accesso a un portale internet contenente tutte le informazioni, il committente dovrà richiedere al vettore un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'impresa è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC);
- il committente che non esegue la verifica di cui sopra
 - è solidalmente obbligato con il vettore e gli eventuali sub-vettori, entro il limite di **1 anno** dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;
 - in caso di contratto non stipulato in forma scritta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286/2005, la solidarietà del committente non riguarda solo gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi, ma anche quelli relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Restano ad oggi molte perplessità ed incertezze circa l'applicazione di questa forma di responsabilità solidale che ripropone le stesse modalità previste per la solidarietà negli appalti.

In attesa di chiarimenti si consiglia, ogni qualvolta si abbia necessità di fruire delle prestazioni di un vettore per il trasporto di merci, prodotti, materie prime, semilavorati, ecc. di stipulare i contratti in forma scritta e di chiedere al vettore di esibire quantomeno una dichiarazione dell'autista di essere stato regolarmente retribuito e un DURC con data di rilascio non anteriore ai 3 mesi.

⁹ Cfr. art.29, co.2. d.lgs. n.276/2003 così come modificato dall'art.9, co.1, d. l. n.76/2013 conv. in l. n.99/2013.

¹⁰ Vedi art.8, l. n.138/2011 conv. in l. n.148/2011.

Bozza della comunicazione da consegnare all'appaltatore/sub-appaltatore

Carta intestata dell'AZIENDA

Oggetto: appalto/subappalto lavori di _____

Vi informiamo che la scrivente Società è tenuta a intervenire qualora la Vostra Azienda non rispetti gli obblighi di corrispondere retribuzioni e compensi a coloro che sono impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto nonché gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi.

La scrivente Società è solidalmente responsabile rispetto a quanto da Voi dovuto ed eventualmente non corrisposto/versato per stipendi/corrispettivi, contributi, premi INAIL, TFR e anche per sinistri (responsabilità civile) non coperti da assicurazione INAIL. Ciò ci preclude di saldare le Vostre fatture senza aver ricevuto una valida attestazione della regolarità degli adempimenti maturati in esecuzione del presente appalto.

Stante l'impossibilità da parte nostra di effettuare direttamente il controllo contabile sull'avvenuta esecuzione degli adempimenti sopraindicati, si rende necessario chiederVi idonea documentazione dalla quale emerga:

- i nominativi dei lavoratori subordinati e/o autonomi impiegati nell'appalto/subappalto;
- l'avvenuta erogazione delle retribuzioni/compensi agli stessi nonché il conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- copia della polizza assicurativa stipulata a copertura dei danni non coperti da assicurazione INAIL

Restando in attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti